

Repertorio n. 5666

Raccolta n. 4290

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

4 luglio 2020

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 10.10 (dieci e minuti dieci).

In Crema, presso la sede dell'associazione "Patronato Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici "Ginevra Terni De Gregorj"", in Via Pesadori n. 29.

Avanti a me Avv. ALBERTO PIANTELLI, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è presente il signor:

FASOLI Prof. MARIO, nato a Crema (CR) il giorno 25 luglio 1931, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi dichiara di agire nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione non riconosciuta di diritto italiano denominata

**"Patronato Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici
"Ginevra Terni De Gregorj""**

con sede in Crema (CR), Via Pesadori n. 29, codice fiscale 82006750192, iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato, sezione provinciale di Cremona, al foglio n. 1, progressivo n. 1, sezione A sociale, in forza di decreto in data 16 agosto 2001 n. 81/III°,

e mi richiede di assistere, redigendo in forma pubblica il relativo verbale, alla parte straordinaria dell'ordine del giorno dell'assemblea della predetta associazione, essendo la discussione e le deliberazioni in merito alla parte ordinaria all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione a cura dell'associazione, al che io Notaio aderisco e do atto che essa si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 8) dello statuto dell'associazione, il presidente del consiglio direttivo FASOLI MARIO, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto.

Il presidente dichiara quindi:

- che l'assemblea dell'associazione è stata convocata per il giorno 4 luglio 2020, alle ore 10.00, in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione prevista per il giorno 3 luglio 2020, alle ore 19.00, andata deserta, in conformità alle prescrizioni dell'art. 8) del vigente statuto sociale, e precisamente mediante avviso di convocazione sottoscritto dal presidente del consiglio direttivo in data 9 giugno 2020, prot. 03/2020, diramato in tempo utile a tutti gli interessati a mezzo raccomandate a mano, nonché mediante affissione nei locali della sede sociale in data 9 giugno 2020, come da documentazione agli atti sociali;

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 36 (trentasei) dei 37 (trentasette) soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa, quali meglio individuati nei fogli delle presenze che vengono consegnati a me Notaio e, in unico plico, vengono allegati al presente atto **sotto la lettera "A"**;

- che sono state accertate, a cura del presidente, l'identità e la legittimazione all'intervento;

- che, per il consiglio direttivo, sono presenti il presidente FASOLI MARIO, qui comparente, e i consiglieri Baini Franco, Bardi Giuseppina, Concari Enrica, Donati Eleonora, Dragoni Rosella, Fasoli Giovanni, Lupo Pasini Maria, Ramaschiello Rosa e Vegezzi Luigi, mentre è assente giustificata Zamboni Adriana;



Alberto Piantelli
NOTAIO

VIA ALEMANIO FINO, 27
CREMA

tel. 0373.256004
e-mail: apiantelli@notariato.it

- che, per il collegio dei revisori dei conti, sono assenti giustificati i relativi membri Lacchinelli Maria Elena, Tolotti Dalmazia e Soccini Angela.

A questo punto il presidente, anche tenuto conto dei quorum previsti dagli artt. 8) e 15) dello statuto dell'associazione, dichiara pertanto validamente e regolarmente costituita l'assemblea straordinaria della medesima associazione, nonché atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"A) ASSEMBLEA STRAORDINARIA (*Omissis*)

1. presentazione nuovo Statuto Associativo "Associazione assistenza Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni de' Gregorj-ETS-ODV" in ossequio alla nuova normativa in materia del "Terzo Settore";

- approvazione nuovo Statuto "Associazione assistenza Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni de' Gregorj-ETS-ODV".

B) ASSEMBLEA ORDINARIA (*Omissis*)"

Il presidente, con il consenso dell'assemblea, inizia la trattazione degli argomenti relativi alla parte straordinaria all'ordine del giorno e illustra ai presenti che, alla luce del recente D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), si rende necessario addivenire all'adozione del nuovo testo di statuto associativo che viene consegnato a me Notaio e viene allegato al presente atto **sotto la lettera "B"**. Il presidente dà quindi illustrazione ai presenti delle più significative modifiche rispetto allo statuto vigente, dando atto in particolare che l'associazione qui riunita, in considerazione dell'attività svolta, sarà qualificabile, fra le diverse forme di enti del terzo settore, come "organizzazione di volontariato" e, nel rispetto della disciplina di legge, modificherà la propria denominazione in "Associazione Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni De Gregorj - ETS - ODV", fermo restando che l'utilizzo della locuzione "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità all'art. 12, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In mancanza di opposizioni o richieste contrarie, il presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione:

<<L'assemblea del "Patronato Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici "Ginevra Terni De Gregorj""

delibera:

- di abrogare lo statuto dell'associazione vigente e di adottare, in sua sostituzione, il nuovo testo di statuto allegato al verbale assembleare sotto la lettera "B", con assunzione da parte dell'associazione della qualifica di "organizzazione di volontariato" e modificazione della denominazione in "Associazione Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni De Gregorj - ETS - ODV", fermo restando che l'utilizzo della locuzione "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità all'art. 12, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- di conferire al consiglio direttivo, e per esso al suo presidente, la facoltà di introdurre le modifiche, aggiunte e sostituzioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, nonché di procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito.>>

Prima di aprire la discussione fa presente all'assemblea che, ai fini della valida assunzione della proposta deliberazione, l'art. 15) dello statuto dell'associazione,

richiamando l'art. 21 c.c., per le modifiche dello statuto sociale, richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente apre quindi la discussione, con riserva di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, il presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, numero 36 (trentasei) soci aventi diritto di voto.

Mette in votazione la proposta per alzata di mano.

Al termine della votazione, il presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

L'esito della votazione è il seguente:

- soci favorevoli: numero 36 (trentasei);
- soci contrari: nessuno;
- soci astenuti: nessuno.

Terminata la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, l'assemblea, alle ore 10.40 (dieci e minuti quaranta) continua sui restanti argomenti della parte ordinaria all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione a cura dell'associazione.

Il comparente, in relazione alla modifica della denominazione dell'associazione, dà atto che l'associazione non è titolare di beni immobili, di beni mobili registrati, marchi, brevetti e partecipazioni sociali.

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della associazione.

Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è:

- è esente dall'imposta di registro, in quanto trattasi di verbale assembleare portante modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguamento alle modifiche normative portate dal c.d. Codice del Terzo settore, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il comparente prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente prestazione notarile ed alla legittima conservazione, anche dei dati positivi da parte dello studio notarile presso i propri archivi, anche informatici.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale **ho dato lettura al comparente**, il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10.45 (dieci e minuti quarantacinque).

Consta di tre fogli, scritti, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e, in parte, completati a mano da me Notaio, per otto intere facciate e della nona sin qui.

F.to Mario Fasoli

F.to Alberto Piantelli Notaio



**PATRONATO
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI E PSICHICI - ONLUS**

"Ginevra Terni De Gregori"

Crema Via Pesadori, 29 26013 Crema (CR) - Tel. 3499010303 - C.f. 82006750192
Associazione Iscritta nel Registro Generale Regionale del volontariato, sezione Provinciale di Cremona,
al foglio n. 1, progressivo n. 1, sezione A sociale. Con decreto 16.08.2001 n. 81/III°

PATRONATO ASSISTENZA DISABILI FISICI E PSICHICI ONLUS (Via Pesadori, 29 Crema)

Assemblea Straordinaria del 04.07.2020 ore 10:00.

PRESENZA SOCI

1. Arpini Caterina Caterina Arpini
2. Baini Franco Franco Baini
3. Bardi Giuseppina Giuseppina Bardi
4. Cassano Vittoria Vittoria Cassano
5. Cigolini Maurizio Maurizio Cigolini
6. Concarì Enrica Enrica Concarì
7. De Capua Patrizia Patrizia De Capua
8. Diaco Tommaso Tommaso Diaco
9. Diaco Maria Rosa Maria Rosa Diaco
10. Donati Eleonora Eleonora Donati
11. Dragoni Rosella Rosella Dragoni
12. Edallo Silvia Silvia Edallo
13. Fasoli Giovanni Giovanni Fasoli
14. Fasoli Mario Mario Fasoli
15. Formaggia Terni de' Gregory Irene Irene Formaggia Terni de' Gregory
16. Giordano Emilia Emilia Giordano
17. Lupo Pasini Maria Maria Lupo Pasini
18. Matelloni Nicoletta Nicoletta Matelloni
19. Ogliari Emilia Emilia Ogliari
20. Piantelli Annamaria Annamaria Piantelli
21. Piarulli Olmo Clementina Clementina Piarulli Olmo
22. Ramaschiello Rosa Rosa Ramaschiello
23. Riboli Annamaria _____



Mario Fasoli

Annamaria Piantelli

24. Solzi Carlo Carlo Solzi
25. Terni de' Gregory Marco Marco Terni de' Gregory
26. Terni de' Gregory Beatrice Maria Beatrice Terni de' Gregory
27. Terni de' Gregory Ginevra Maria Ginevra Terni de' Gregory
28. Vegezzi Luigi Luigi Vegezzi
29. Vicentini Lucia Lucia Vicentini

PER DELEGA

30. Canger Giulia Giulia Canger
31. Cigolini Marta Marta Cigolini
32. Pagliari Eleonora Eleonora Pagliari
33. Tolotti Dalmazia Dalmazia Tolotti
34. Vantadori Vittorio Vittorio Vantadori
35. Terni de' Gregory Vittoria Maria Vittoria Terni de' Gregory
36. Zamboni Adriana Adriana Zamboni
37. Jolanda Terni de' Gregory Jolanda Terni de' Gregory

Il Presidente

prof. Mario Fasoli

Mario Fasoli



Allegato "B" al rep. n. 5666/4290

STATUTO DELLA

**"Associazione assistenza ai Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni De
Gregorj - ETS - ODV"**

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

In conformità alla Costituzione ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, è costituita un'Associazione denominata

**"Associazione Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni De
Gregorj - ETS - ODV"**

(di seguito l'"Associazione")

con sede in Crema, già operativa fin dal 1948 come Patronato di assistenza ai disinetici e disabili.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno del proprio Comune, e può essere deciso dal Consiglio Direttivo il quale ha altresì facoltà di istituire sedi operative in Comuni diversi da quello di Crema. Il trasferimento della sede sociale deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 9.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione/informazione relative alle suddette tematiche.

L'Associazione svolge le proprie finalità prevalentemente nell'ambito territoriale.

Art. 3

Oggetto sociale

L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale e, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria, educativa e professionale verso le persone colpite da disabilità fisiche e psichiche, e per la promozione umana e integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

I principali scopi dell'Associazione, in via prioritaria ma non esclusiva, a titolo esemplificativo sono:

- attivare e promuovere forme di assistenza e sostegno, in campo assistenziale, socio-sanitario, educativo e professionale, per i soggetti colpiti da disabilità fisica e psichica al fine di contribuire ad un reale miglioramento della loro vita individuale e collettiva;
- sviluppare attività e progetti volti alla promozione sociale, civile ed educativa dei soggetti disabili;
- sviluppare forme di tutela e di sostegno alle rivendicazioni che nascono direttamente dai bisogni di vita delle persone disabili, favorendo l'azione dell'Associazione presso gli enti e le Istituzioni preposte alla loro assistenza, educazione e formazione;
- attivare forme strette di collaborazione con le strutture e gli Enti del Terzo Settore



Mano Fusi

Alm. T. D. N.

locale che, in diverse forme e modalità, intervengono a favore delle persone disabili oltre la famiglia;

- collaborare attivamente con le strutture socio sanitarie locali e con eventuali centri di addestramento professionali;

- promuovere forme e modi adeguati di sostegno all'opera volontaria e di assistenza, sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- realizzare progetti personalizzati "Durante di noi" e "Dopo di noi" - Care giver - Sollievo alle famiglie - Progetti di vita.

In conformità all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera e dell'attività di volontari fornite in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito, nei limiti di legge, dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o altra natura esclusivamente nei limiti necessari per assicurare il suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale purché rispetto ad esse secondarie e strumentali, nei limiti consentiti dalla legge. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, e in ogni caso nei limiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine anche concedendo le dovute garanzie il tutto nei limiti delle norme vigenti; l'acquisto di beni mobili od immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società

di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nei limiti di legge.

Art. 4

Soci

Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 117/2017, il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione, fermo restando il rispetto dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato ai sensi dell'articolo 7.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che hanno aderito in sede di costituzione all'Associazione oppure aderiscono alla medesima successivamente, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e termini di cui al successivo art. 5, e che contribuiscono alle finalità istituzionali e versano annualmente le quote sociali nella misura stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- 2) soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno all'Associazione o per essersi distinti per il loro contributo scientifico, clinico, economico o organizzativo utile ai fini all'Associazione. La qualifica di socio onorario è meramente onorifica ed ha durata illimitata. Detti soci sono esentati dal versamento della quota sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea con diritto di voto.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare lo statuto e i regolamenti.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

Art. 6



Fanti
Mani

Ann. Tella

Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ordinario maggiorenne in regola con il pagamento della quota annuale e iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, nonché può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale (ad eccezione dei soci onorari), secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio – Esclusione – Recesso

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota sociale;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, contenente le motivazioni dell'esclusione, deve essere comunicato per iscritto al socio e sarà efficace una volta giunto a sua conoscenza.

I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento di esclusione, inviando apposito ricorso ad un arbitro, secondo le previsioni di cui al successivo art. 23.

Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di esclusione, sino alla pronuncia della decisione arbitrale.

La perdita della qualifica di socio consegue, anche volontariamente, a mezzo di recesso comunicato per iscritto e inviato al Consiglio Direttivo.

I soci esclusi o receduti non hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi versati, né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo, se nominato;

- il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, nonché i soci onorari, pur non avendo questi ultimi diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice o per via telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, e mediante avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

b) approva il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo;

c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d) provvede alla elezione e alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

g) fissa annualmente l'importo delle quote sociali;

h) autorizza il Consiglio Direttivo ad assumere prestiti, mutui, a breve o lungo termine anche concedendo le dovute garanzie il tutto nei limiti delle norme vigenti, nonché a costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché a partecipare a società del medesimo tipo;

i) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non



Manio Foschi

Alberto Piantelli

hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di tre soci.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio con data di iscrizione nel libro soci antecedente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le decisioni del presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione, ove esistente.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvede alla relativa sostituzione mediante designazione, a seconda, del primo o dei primi dei non eletti. Il consigliere o i consiglieri così eletti rimangono in carica per la durata residua del mandato del consigliere sostituito. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello

statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) instaurare rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale e pianificarne lo svolgimento;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) autorizzare i componenti del Consiglio o eventuali soci a rappresentare l'Associazione in seno ad altri enti, comitati, organizzazioni, associazioni.

Possono essere eletti consiglieri soltanto persone fisiche maggiorenni associate ovvero indicate, fra i propri associati, dagli enti associati, in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano in contrasto e non abbiano interessi in conflitto con le finalità dell'Associazione. Inoltre, non possono essere eletti consiglieri coloro che ricoprono cariche di amministrazione e direzione presso Enti, Istituzioni e Associazioni che ricevono contributi o altre utilità dall'Associazione Assistenza ai Disabili Fisici e Psicici Ginevra Terni De Gregorj – ETS – ODV. Si applica l'art. 2382 Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno 2 (due) volte l'anno e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, oltre al Presidente, e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario.

A supporto delle deliberazioni su tematiche specifiche il Consiglio Direttivo può costituire un comitato tecnico-scientifico e/o invitare alle sue riunioni figure di esperti, anche esterne all'Associazione, aventi semplice ruolo consultivo.

Art. 11

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.



Mano Fossati

Mano Fossati

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) cura l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Segretario

Il Segretario:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
- c) redige il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) custodisce il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli aderenti all'Associazione e il registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

Art. 14

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 15

Organo di Controllo – Revisore Legale dei Conti

Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 16

Gratuità delle cariche

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17

Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri e scritture prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione e il registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione entrerà in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 19



Mani: Fasset

Chiamata T.lli N.1

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:—

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 18;—
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;—
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;—
- donazioni, lasciti testamentari;—
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017;—
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie (a titolo esemplificativo entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni, da pubblicazione di documenti, da atti congressuali, da vendita di libri o altro). —

Art. 20

Bilancio

L'esercizio dell'Associazione, sociale e finanziario, decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (31 (trentuno) dicembre), il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore Legale dei Conti.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, redatto con le modalità previste dalla legge.

Art. 21

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22

Scioglimento – Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e i termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:—

1. impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;—
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;—
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano

l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività. _____
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le
modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. _____
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio
afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1,
D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo Settore secondo le indicazioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione
Italia Sociale. _____

Art. 23

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione e
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. —
L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti, e, in mancanza di accordo, il
Presidente del Tribunale di Cremona provvederà alla sua nomina. _____

Art. 24

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di legge e, in particolare, quelle del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017
e dei relativi decreti attuativi. _____

maio Rossi

Alberto Piantelli N.L.



Copia conforme all'originale in piu' fogli muniti delle prescritte firme nei miei atti.
Crema, 6 luglio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a CREMONA il 06 luglio 2020 al n. 7080 serie 1T, esente